

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 58-2854

Reg. (CE) n. 1234/2007. Decreto Legislativo n. 61/2010. Disciplina dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione d'origine.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, ha modificato il Regolamento 1234/2007 (Regolamento Unico OCM) e abrogato contestualmente il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (di seguito OCM Vino). Questo percorso normativo ha integrato le disposizioni relative al comparto vitivinicolo all'interno del Regolamento unico delle organizzazioni comuni di mercato, inserendo in quest'ultimo le norme già contenute nel Reg. (CE) n. 479/2008.

Il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, anche riguardo al potenziale produttivo.

Il citato Reg. (CE) n. 1234/2007, alla sezione IV bis, stabilisce il regime transitorio dei diritti di impianto, reiterando al 31 dicembre 2015 il divieto di nuovi impianti e conseguentemente il regime autorizzatorio per i diritti di nuovo impianto e di reimpianto. Tale modalità di gestione del potenziale viticolo era già prevista dal Reg. (CE) n. 1493/1999, relativo alla precedente Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, e oggetto di specifiche misure applicative sul territorio della Regione Piemonte adottate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48 – 2240 del 12 febbraio 2001.

A livello nazionale, il Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”, all'articolo 12 comma 4, prevede che le Regioni su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria possano disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione, per conseguire l'equilibrio di mercato.

Nei più recenti Decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione d'origine del Piemonte è stato previsto, analogamente all'art. 12 comma 4 del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, che la Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, possa stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Sulla base del quadro normativo descritto, in presenza del divieto di nuovi impianti fino alla fine del 2015, appare opportuno che la Regione Piemonte intervenga sulle produzioni vitivinicole a denominazione d'origine, per ottenere l'equilibrio del mercato, attraverso la disciplina delle iscrizioni allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione.

La disciplina delle iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione di ogni denominazione d'origine è proposta dal relativo Consorzio di Tutela, sentite le rappresentanze di filiera, mediante la presentazione di un programma almeno triennale, rimodulabile, contenente la motivazione dell'intervento, la definizione della superficie massima iscrivibile annua per denominazione e della superficie massima iscrivibile per azienda.

Le modalità di gestione, le procedure amministrative e la modulistica necessaria, relative alla disciplina delle iscrizioni allo schedario ai fini dell' idoneità alla rivendicazione, saranno predisposte dalla struttura regionale competente e approvate con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime, con voti espressi ai sensi di legge,

delibera

1. Di dare attuazione, per le motivazioni indicate in premessa, alle norme comunitarie e a quelle nazionali derivanti dal Decreto Legislativo n. 61/2010, nonché dai Decreti Ministeriali di approvazione dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione d'origine, e di stabilire che la Regione intervenga sulle produzioni vitivinicole a denominazione d'origine, affinché questo consenta di ottenere l'equilibrio del mercato, attraverso la disciplina delle iscrizioni allo schedario ai fini dell' idoneità alla rivendicazione.

2. Che la disciplina delle iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell' idoneità alla rivendicazione di ogni denominazione d'origine è proposta dal relativo Consorzio di Tutela, sentite le rappresentanze di filiera, mediante la presentazione di un programma almeno triennale, rimodulabile, contenente la motivazione dell'intervento, la definizione della superficie massima iscrivibile annua per denominazione e della superficie massima iscrivibile per azienda.

3. Di dare mandato alla Direzione Regionale competente di provvedere alla stesura e all'approvazione delle modalità di attuazione, delle procedure amministrative e della modulistica necessaria, relative alla disciplina della gestione delle iscrizioni allo schedario ai fini dell' idoneità alla rivendicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 della Legge Regionale 22/2010.

(omissis)